

Senato del Regno

Comitato segreto

Seduta del 23 Maggio 1870

N. A.

Presidenza del Presidente  
Tecchio

Il Presidente dichiara che il Comitato fu convocato ad istanza della Commissione incaricata di esaminare i titoli per la validità della nomina dei nuovi Senatori, come fu annunziato con apposita Circolare del giorno 18 corr., e dà perciò la parola al Relatore della stessa Commissione.

Casati relatore, premessa la dichiarazione che la Commissione nel chiedere la convocazione del Comitato non fu mossa da spirito di parte, ma dall'unico scopo di tutelare la dignità del Senato e l'indipendenza del voto, espone che 27 sono i nuovi Senatori, 12 dei quali sedevano come deputati nell'altro ramo del Parlamento nell'attuale Sessione. Importando che prima della nomina non sia conosciuto

il voto che saranno per dare i nuovi Senatori nella discussione delle leggi da votarsi dal Senato, dice che la Commissione ha creduto suo debito di richiamare l'attenzione del Senato su questo fatto nuovo ed insolito di 12 nuovi Senatori, i cui voti da loro dati in alcune delle leggi approvate dalla Camera, che devono ancora discutersi dal Senato, erano già conosciuti dal Governo. E perciò propone la seguente mozione:

« La Commissione invita il Senato a deliberare che le nomine dei nuovi Senatori, i quali sedevano nella Camera dei Deputati, non sieno riferite se non dopo esaurita per parte del Senato la votazione delle leggi che furono approvate dalla Camera dei Deputati nella attuale Sessione anteriormente alla data dei Decreti di loro nomina. »

Il Presidente del Consiglio, l'on. Depretis risponde che vuolsi avere il massimo rispetto alla dignità del Senato, ma che d'altra parte importa

il non offendere le prerogative della Corona,  
alle quali la mozione della Commissione  
potrebbe una limitazione. Osserva  
non esser vera l'asserzione del Relatore  
che il Governo conoscesse già i voti che  
saranno per dare i nuovi Senatori,  
nelle leggi già votate nell'altra Camer  
na. Imperocchè dai voti già dati  
non si può presumere il voto che sa  
ranno per dare i nuovi Senatori,  
allorchè le leggi già votate saranno  
sottoposte nel Senato ad una nuova  
discussione, tanto più che ora l'assi  
tuazione è cambiata, e dopo l'Esposi  
sizione Finanziaria già fatta nel  
l'altro ramo del Parlamento dal  
l'On. Dada già Ministro di Finan  
za della precedente Amministrazione,  
successe il fatto nuovo della ricon  
te Esposizione Finanziaria fatta  
dall'attuale Ministro delle Finanze  
Maggiari. Dice che il Senato non  
può nella questione sollevata dalla  
Commissione pronunziare una senten  
za, nè come giudice, nè come giurato.  
Imperocchè lo Statuto dà alla Coro-

na, la facoltà di nominare Senatori  
fra determinate categorie, fra le qua-  
li appunto vi è quella dei Deputati,  
facoltà che non può essere in alcun  
modo limitata dal Senato. Dice che  
non bisogna stimar noi più cattivi  
di quel che siamo, e che vuoi avere  
miglior concetto degli uomini chiama-  
ti dal Re a sedere in quest'Aula,  
i quali si astorrebbero dal voto, se lo  
credessero un atto non conciliabile col-  
la dignità del Senato. Conchiude col  
pregare la Commissione a ritirare  
la sua proposta.

Il relatore Casati, chiesta la parola  
per fatto personale, dichiara che la  
Commissione nel fare la sua proposta  
non è stata mossa da alcuna conside-  
razione personale, ed è stata unicamen-  
te ispirata da una questione di princi-  
pio, facendo la più assoluta astrazio-  
ne dai nomi dei Senatori nominati,  
dei quali non mette in dubbio la rispet-  
tabilità e la delicatezza.

Il Conte Mamiani dice che la Com-  
missione, tuttoché persuasa e convinta

Se il Presidente del Consiglio colla nomina dei nuovi Senatori non abbia voluto esercitare alcuna pressione sul voto da darsi dal Senato ad alcune leggi importanti già votate dalla Camera, non poteva astenersi dal sottoporre alle considerazioni di questo eminente Consesso il fatto, giustamente chiamato nuovo dal Relatore, di non pochi Senatori che, avendo votato come Deputati nell'altra Camera alcune leggi, voterebbero le stesse leggi per la seconda volta come Senatori contrariamente alla massima „ Non bis in idem „ osservata rigorosamente nei giudizi civili. E confermando le cose dette dal relatore Basati a giustificazione della proposta mozione, dimostra con nobili parole come questa non limiti e non offenda le prerogative della Corona, di cui tutti siamo e dobbiamo essere gelosi.

Il Senatore Miraglia fa plauso alla dichiarazione fatta dal relatore Basati, che la Commissione non fu mossa da spirito di parte, e dice che

le varie Commissioni che nei passati tempi furono sotto i diversi Ministeri di Destra incaricate di riferire sui titoli dei nuovi Senatori e presero sempre i loro giudizi colla più grande libertà e indipendenza, senza badare né al colore politico del Ministero, né alle opinioni personali degli uomini egregi insigniti della dignità senatoria, e cita diversi casi, in cui il Senato, a proposta della Commissione, di cui egli stesso fu relatore, negò la conferma a nomine di persone rispettabilissime e benemerite, che non riunivano tutte le condizioni prescritte dallo Statuto.

Ciò premesso, passando ad esaminare in merito la proposta della Commissione, sostiene che il Senato, il quale ha il diritto di chiedere gli opportuni schiarimenti e documenti che valgano a giustificare la categoria, sotto la quale fu posto il Senatore nel Decreto di nomina, non può aver quello di sospendere l'approvazione, non potendolo introdurre

limitazioni al diritto della Corona non stabilite dallo Statuto. Dice però che non potendo lo stesso individuo votare due volte sulla stessa cosa, è logico che il nuovo Senatore, il quale votò nell'altra Camera una legge, non potrà votarla una seconda volta come Senatore. Conchiude che, rimossa ogni sospensione, si devono verificare i titoli dei nuovi Senatori, i quali però non potranno votare leggi altra volta da loro votate nella Camera dei Deputati.

Il Ministro Magliani, il quale dichiara di parlare come Senatore e non come Ministro, dice che il caso, di cui si tratta, non è nuovo, come affermarono il Pelaton e il Conte Mamiani; che un caso simile si è verificato sotto tutti i Ministri, e che non può quindi ripetersi ora irregolare ciò che altre volte fu giudicato regolare. Dice che non vi è parità tra i giudizi civili, nei quali si trattano soltanto affari privati, e gli atti del Parlamento, dove si discutono affari d'interesse pubblico, e che se un giudice non può

votare in grado di appello una causa  
da esso votata in prima istanza, da  
ciò non può dedursi che un Senatore,  
il quale votò nell'altra Camera una  
legge come Deputato, non possa votar  
la nuovamente in Senato nella sua  
nuova qualità di Senatore.

Tra che la nomina dei Senatori  
è una prerogativa regia, la quale è  
limitata dalla sola condizione della  
categoria, e che a questa prerogativa  
sarebbe imposto un vincolo nuovo, non  
stabilito dallo Statuto, quando si dif-  
ferisce l'approvazione della nomina  
di un Senatore, nel quale si verifica  
il requisito della categoria.

Riconosce che devono essere rispettate  
le prerogative del Senato, ma avverte  
che quanto alla nomina dei Senatori,  
la prerogativa del Senato consiste  
in ciò solo, di verificare i titoli del  
nuovo Senatore. Ammette che il  
Senato possa giudicare inopportuna  
la nomina di un Senatore, ma opera  
che in questo caso non ha altro diritto  
che di chiamare a sindacato l'atto

del Ministro che appose la sua firma al Decreto di nomina.

Il Sen. Perez appoggia le ragioni addotte dal Ministro Magliani, e dice che il Senato deve dare l'esempio del rispetto delle prerogative della Corona, alle quali porrebbe una illegittima limitazione sospendendo la nomina di un Senatore, mentre non ha dallo Statuto altro diritto che quello di verificare i titoli. Osserva che la Commissione è preoccupata dall'idea che i nuovi Senatori votarono nell'altra Camera leggi che devono essere sottoposte alla deliberazione del Senato, ed avverte non esser lecito al Senato indagare chi e come votò nell'altro ramo del Parlamento le leggi da discutersi dal Senato. Dice che la cosa si riduce ad una questione di coscienza e di delicatezza, che deve essere rimessa al giudizio del Senatore nominato.

Il Senatore Lauzi, chiesta la parola all'unico scopo di motivare il suo voto, dice che se non può cadere

dubio sulla validità della nomina dei nuovi Senatori, non è conveniente la sospensione della loro convalidazione, in quanto che una tale sospensione non solo offende le prerogative della Corona, ma altresì i nuovi Senatori. Dichiaro perciò su votera contro la proposta della Commissione.

Il Presidente del Consiglio Deputato replica che la proposta della Commissione, la quale importa la sospensione della convalidazione della nomina dei nuovi Senatori, è una limitazione della prerogativa reale, la quale è solo vincolata nello Statuto dalla condizione delle categorie.

Dice che lo Statuto vieta ad un cittadino di essere contemporaneamente Senatore e Deputato, ma che da questa proibizione non consegue che non possa votare in Senato come Senatore leggi votate da lui alla Camera colla veste di Deputato, perchè colla nomina di Senatore cessa isofatto la sua qualità di Deputato. Cita alcuni esempi di leggi votate nel Senato da Senatori pres-

senti che le avevano già votate nell'altra Camera come Deputati. Dice che se la nomina di un Senatore <sup>è regolare</sup>, perchè trovasi compreso in alcuna delle categorie fissate dallo Statuto, deve essere approvata, e il Senato non può andare più oltre senza ledere le prerogative della Corona, e cita in conferma della massima da lui sostenuta l'autorità di Pellegrino Rossi nella sua opera sul Diritto Costituzionale.

Il Marchese Pepoli chiama gravissima la questione sollevata dalle Commissioni, perchè importa una violazione dell'art. 33. dello Statuto, il quale attribuisce al Re la nomina dei Senatori. Dice essere verissimo che a termini dell'art. 60 dello stesso Statuto, ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei propri Membri; ma che la competenza del Senato si restringe ad esaminare la età e la validità dei titoli del nuovo Senatore, in quanto che il citato art. 33 dello Statuto non pone altro limite al Re che quello

dell'età di 40 anni e della categoria nel  
la quale deve essere scelto il Senatore.  
Sfida chiunque a poter trovare nello Sta-  
tuto una disposizione, dalla quale pos-  
sa dedursi che il Senato ha il diritto  
di sospendere l'approvazione della no-  
mina di un Senatore, nel quale concor-  
rono i requisiti dell'età e di alcuna delle  
categorie tassativamente fissate dallo  
Statuto. Egli dice che la teoria della  
Commissione subordinerebbe la Corona  
all'arbitrio del Senato, e chiama mes-  
simo il fatto che il Senato si faccia  
a controllare un atto del potere esecuti-  
vo, avvertendo che a termini dell'arti-  
colo 44 dello Statuto solo la Camera  
dei Deputati ha il diritto di accusare  
i Ministri.

Conclude pregando la Commissione  
a voler ritirare per carità di patria  
la proposta mozione, e dice che in  
questi tempi in cui la Monarchia si  
attacca da una setta infernale, il Se-  
nato deve dare l'esempio del più scru-  
poloso rispetto ai diritti della Corona,  
e alle disposizioni dello Statuto. E per-

ciò oppone contro la proposta della Commissione la questione pregiudiziale.

Il relatore basati respinge nel modo il più assoluto l'accusa che la Commissione abbia colla sua mozione recato offesa ai diritti della Corona, e replica che la sua mozione fu provocata dalla novità del caso di Senatori scelti dalla categoria dei Deputati dopo di avere votato una legge importante che deve essere discussa e votata dal Senato. Dice che la Commissione non si è data alcun pensiero di esaminare ciò che fu fatto nell'altra Camera, e che ha sottoposto alla deliberazione del Senato una questione di massima e di principio, indipendente da qualsiasi considerazione di persone.

Il Senatore Erante, premesso che la questione sollevata dalla Commissione va considerata con animo tranquillo e sereno, osserva che il diritto della Corona nella nomina dei Senatori è illimitato, salvo i due limiti soltanto dell'età e della categoria, e che all'incontro è limitato il diritto del Senato, il quale non può estendere le sue investigazioni oltre la validità dei titoli a cui è appog-

giata la nomina del nuovo Senatore.

Dici che non vi è alcuna disposizione scritta che vieti ad un Senatore di votare in Senato una legge già da lui votata nella Camera, e che questo divieto è suggerito soltanto dal buon senso e dalla convenienza. Avverte che sospendendosi l'approvazione della nomina dei Senatori già Deputati per impedire che votino leggi già da loro votate nell'altra Camera, si reca offesa e pregiudizio ai loro diritti, perchè con una tale sospensione, non solo sono impediti dal votare le leggi già votate, ma quelle altresì che non furono da essi votate mai. Dici essere desiderabile che durante una Sessione non si facciano infernate di Senatori che votarono alla Camera leggi da discutersi in Senato, ma che questa è una pura questione di convenienza, la quale non può legittimare la sospensione dell'approvazione della nomina dei nuovi Senatori proposta dalla Commissione. E perciò dichiara che a parere suo tale proposta è inaccettabile e che egli voterà contro la

medesima.

Il Sen. Astengo dice che per risolvere una questione non bisogna confonderla con una questione diversa, e che la questione di sospendere l'approvazione dei Senatori già Deputati, sollevata dalla Commissione, è distinta e diversa da quella di vedere, se questi una volta che la loro nomina sia approvata, possono votare leggi da loro già votate nell'altra Camera. Mette in rilievo la diversità di queste due questioni, e dice che i nuovi Senatori già Deputati, che hanno le legislature prescritte dallo Statuto, non possono dalla Commissione non ammettersi, la quale altrimenti si metterebbe in manifesta opposizione allo Statuto. E una volta ammessi, egli domanda, potranno votare? Alla quale domanda risponde che né dallo Statuto, né dal Regolamento del Senato si determina alcun caso, in cui un Senatore, già ammesso, non possa votare. Dice che su questo punto tanto lo Statuto, quanto il Regolamento si rimettono alla coscienza di ciascun Se-

natore. Osserva che il Senato ha la prerogativa soltanto di esaminare i titoli dei nuovi Senatori, e che a questo non è lecito aggiungere una nuova, quella cioè d'interdire il voto ad un Senatore in determinati casi, perchè così facendo si attenterebbe ai diritti della Corona. Conchiude che non bisogna confondere le questioni, e che il Senato non deve ora preoccuparsi di ciò che potrà accadere quando verrà il momento della votazione. Cede perciò inamissibile la proposta della Commissione.

Il Sen. Lampertico osserva che stanno di fronte due proposte, l'una della Commissione, e l'altra, cioè la pregiudiziale, del Sen. Popoli, la quale importa che nulla vi sia da vedere e da deliberare. Dichiarò che non si associa nè all'una, nè all'altra. Mette in sodo che sono provate due verità; l'una, il sommo rispetto che tutti abbiamo ai diritti della Corona; l'altra, che il Senato non vuole spogliarsi dei suoi diritti e delle sue prerogative. Dice che se tutti vogliamo rispettata la prerogativa

Regia nella sostanza e nella forma, dobbiamo altresì por mente che gli atti regali della Regia prerogativa siano forniti di tutte le condizioni necessarie alla loro efficacia. Cita la disposizione dell'articolo 67 dello Statuto, secondo la quale le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro. Cita altresì le disposizioni degli art. 90 e 91 del nostro Regolamento. Nelle quali la prima stabilisce, che quando nel Reale Decreto di nomina di un Senatore non sia indicato a quale delle Categorie descritte nell'articolo 33 dello Statuto s'intenda appartenere il nominato, l'Ufficio di Presidenza restituisce il Decreto al Ministro che lo ha controsegnaato, acciò che faccia ufficialmente conoscere il titolo sul quale la nomina è fondata; e l'altra, quella cioè dell'art. 91, che quando la deliberazione della Commissione incaricata di esaminare i titoli per la validità della nomina di un Senatore, è contraria, il Presidente del Senato la comunica al Ministro, da cui il Decreto è controsegnaato.

to.

Desiderando il Sen. Lampertico che la questione sollevata dalla Commissione possa terminare con una conciliazione, invoca un precedente del Parlamento Italiano. E questo precedente si è la questione sollevata dal Deputato Boggi, di cara memoria, nella seduta 17 marzo 1864 della Camera dei Deputati, sulla incostituzionalità dell'operato del Ministero Minghetti, che controfirmò il Decreto di nomina di 23 Senatori durante il corso della discussione della importante legge sulla perequazione della imposta fondiaria. Intorno alla quale questione il Deputato Crispi nella stessa seduta formò e presentò apposita interpellanza per la nomina appunto dei 23 Senatori, apparsa nella Gazzetta Ufficiale del Regno, interpellanza però che lasciò impregiudicata la questione, perchè dopo una breve replica del Presidente del Consiglio Minghetti alle censure mosse dall'interpellante contro il detto atto, questi ritirò l'interpellanza.

za colla riserva soltanto di riprodurla  
un'altra volta.

Ricorda altresì il Sen. Lampertico  
che la stessa questione fu sollevata nel  
Senato nella tornata 14 marzo 1864  
dal Sen. Pizzo, il quale, per soffo-  
care come egli disse, le male interpreta-  
zioni che erano date da alcuni Gio-  
vinali al Decreto di nomina dei 29 Se-  
natori durante la discussione della leg-  
ge sulla perequazione della imposta  
fondiaria, propose che il Senato so-  
spendesse la ricognizione dei titoli dei  
nuovi Senatori sin dopo la votazione  
di quella legge. Avverte che anche allor-  
ra un bn. Senatore, il Sen. Roncalli,  
oppose contro la proposta Pizzo la que-  
stione preliminare giudicandola inco-  
stituzionale; che la questione pre-  
liminare fu con forti argomenti com-  
battuta da un nostro collega di grande  
autorità, come quella la quale pregiudi-  
cherebbe radicalmente al diritto del Par-  
lamento e alla responsabilità verso di esso  
del Ministero; e che come alla Camera,  
così anche nel Senato la questione restò

impregiudicata, perchè il Sen. Perra,  
aderendo alle preghiere fattegli dallo  
stesso On. Senatore che aveva fatto op-  
posizione alla questione preliminare,  
ritirò la proposta mozione sospensiva.

Dopo il Sen. Lampertico dalle  
stesse considerazioni, onde nella citata  
seduta del 17 marzo 1868 l'On. Senatore,  
di cui fu fatta menzione, fu indotto  
a pregare l'On. Perra a ritirare la  
fatta proposta sospensiva, prega egli  
pure l'On. Commissione a non volere  
insistere nella presentata mozione, e a  
volere invece aderire a quella, che  
egli d'accordo con altri Colleghe ha pre-  
sentato al Sig. Presidente, la quale  
non è nè la sospensiva della Commis-  
sione, nè la pregiudiziale del Sen. Perra.

Il Sig. Presidente da lettura della  
proposta Lampertico sottoscritta altresì  
si dai Sen: De Filippo, Jacini, Bro-  
schi, Cagnola, Torre, Beretta, Della  
Verdura, De Cesare, Giorgini, Pinoli,  
Spinola e Saracco, la quale è del tenore  
seguente:

« Il Senato, approvando l'azio-

ni di alta convenienza espressa dalla Commissione, pure in ossequio delle prerogative della Corona, delibera di passare alla ricognizione della validità dei titoli dei nuovi Senatori »

Il Sen. Pantaloni alla obiezione fatta da alcuni dei precedenti Oratori che la prerogativa reale è limitata dall'art. 33 dello Statuto, risponde che nello Statuto trovasi anche un'altra limitazione, quella dell'art. 64, il quale stabilisce che nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato. Dice essere certissimo che uno non può votare due volte nella stessa questione, e che perciò è mestieri prendere delle precauzioni, senza mancare alla regia prerogativa, per impedire che Deputati, fatti Senatori, votino due volte la stessa legge. Egli vuole che si cerchi un temperamento, che salvi lo Statuto in tutte le sue parti, ed anche nella disposizione del citato art. 64, e sarà l'ideale se potrà trovarsi un temperamento migliore di quello che fu proposto dalla nostra Commissione.

Il Sig. Presidente Tocchio dà lettura

della seguente proposta portata al banco della Presidenza:

„I sottoscritti Senatori propongono la questione pregiudiziale „

I Senatori sottoscritti sono:

G. Pepoli	Magni
Carradori	Barbavara
Caracciolo di Bella	Garelli
Manfredi	Lini
Tacchi Vittorie	Maye
Marignoli	Piedimonte
Molschott	<sup>Lega Gamaliti di</sup> Pietracatella
Vaccia	Palasciano
Camerata Scovazzo	Trambetta
Prati	Perex
Morosioli	Paternostro.
Astengo	

Il Sen. Perex ripete che gli atti della Corona non sono discutibili. Adduce ad esempio gli atti di grazia, e dice che la nomina di un Senatore non può essere discussa, che quanto ai titoli.

Il relatore Casati contaddice alla massima propugnata dal Sen. Perex, la quale se fosse vera condurrebbe alla conseguenza

di rendere indiscutibili tutti gli atti che portano la firma del Re, i quali sono discutibili in quanto portano la firma di un Ministro responsabile.

Dichiara poi come relatore che la Commissione unanime respinge la proposta pregiudiziale, ed accetta la mozione Lampertico, ritirando la propria.

Il Sen. Pepoli dichiara di accettare la proposta Lampertico, quando dalla medesima sia tolta la prima parte che contiene le parole " apprezzando le ragioni di alta convenienza espresse dalla Commissione."

Il Presidente Depretis fece brevemente la storia della nomina dei 27 Senatori fatta dal presente Ministero. Dice che accaduta la morte del Re Vittorio Emanuele, il Gabinetto che in quel momento era al potere sentì subito la convenienza di fare la nomina di nuovi Senatori, ma che un tale progetto non poté essere attuato in grazia della dimissione non quasi dopo data dal Ministero. Dice che sopraggiunsero le vacanze parlamentari, e che anche queste ritardarono lo progetto.

tata nomina. E se non fosse fatto nel Senato  
non poche lacune per la morte di alcuni Se-  
natori, dice che il presente Ministero crede  
opportuno di procedere finalmente alla  
della nomina, per ricuperare i vuoti lascia-  
ti dai Senatori passati a miglior vita.

Assicura che questo è non altro fu il mo-  
tivo che spinse il Ministero alla nomina  
dei nuovi Senatori, nomina in massima  
ma fissata subito dopo la morte del Re  
Vittorio Emanuele.

Dichiara che il Ministero non può ac-  
cettare la prima parte della proposta  
Lampertico, la quale importa o un me-  
ritum di nuovi Senatori, o un voto  
di biasimo al Ministero, il quale non  
crede di avere commesso con detta nomina  
una colpa tanto grave, da meritarsi  
un voto di biasimo e di sfiducia.

Dice che il Ministero non mancherà di  
tenere conto delle osservazioni che venno-  
ro fatte nella presente discussione, e ripete  
che la nomina fu ritardata per cause  
accidentali indipendenti della volontà  
del Ministero, il quale può invocare  
per lo meno il favore delle circostanze.

attenuanti, se il concetto della mozione Lampertico è quello di un voto di biasimo.

Il Sen. Lampertico dichiara a nome anche dei colleghi che sottoscrissero la sua mozione, di ritirare la prima parte del suo Ordine del giorno, che viene riletto dal Sig. Presidente nei termini, in cui è stato ristretto, e che rimane del seguente tenore:

„ Il Senato in omaggio delle prerogative della Corona delibera di passare alla ricognizione della validità dei titoli dei nuovi Senatori „.

Il Sen. Lampertico dichiara di essersi indotto a ritirare la prima parte del suo Ordine del giorno per non lasciar luogo ad alcuno equivoco, avendo il Presidente del Consiglio attribuito al medesimo il senso o di un monitum ai nuovi Senatori, o di un biasimo al Ministero. — Dice che non fu sua intenzione, nè di dare un monitum ai nuovi Senatori, nè un voto di biasimo al Ministero, e che a lui preme soltanto che la questione sollevata dalla Commissione rimanga impregiudicata, come restò im-

pregiudicata, nella discussione ch'essi fecero nel  
la Camera dei Deputati e nel Senato nel  
l'accennata epoca dell'anno 1864.

Il Sen. Marchese Pepoli, avendo il  
Sen. Lampertico ritirata la prima parte  
del suo Ordine del giorno, dichiara di  
ritirare esso pure di buon grado la propo-  
sta questione pregiudiziale.

Il relatore Casati vorrebbe che alla  
proposta Lampertico fossero aggiunte  
in sul principio le parole "Prendendo  
atto delle dichiarazioni del Ministero".

Il Presidente Depretis dichiara che  
il Ministero accettò la proposta del  
Sen. Lampertico nei termini in cui fu  
dal medesimo da ultimo ridotta.

Il Senatore Duchesne difende l'ope-  
rato della Commissione, la quale non  
ebbe in animo di attaccare, nè la Re-  
gia prerogativa, nè la regolarità dei  
Turchi di nomina dei nuovi Senatori.  
Comprendosi il Parlamento di due  
Camere distinte e indipendenti l'una  
dall'altra, dice che la Commissione  
non ebbe altro in mira che di preven-  
ire il pericolo che i Senatori, tolti dalla

categoria dei Deputati, votassero in Senato leggi già da essi votate nell'altra Camera, non essendo regolare che chi ha votato una legge in una Camera, torni a dare il suo voto nell'altra alla stessa legge. Il Senatore Duchesqui si limita a questa semplice osservazione, non occorrendo ulteriori spiegazioni a difesa della Commissione, dopo che il Sen. Popoli ritirò la proposta pregiudiziale, la quale aveva il significato di un voto di biasimo alla stessa Commissione. E conclude dichiarando che la Commissione si rimette interamente alla saviezza del Senato.

Il Senatore Popoli dichiara esplicitamente che colla sua proposta non ebbe mai in animo di ferire o di offendere la Commissione.

Il Sig. Presidente rilegge la proposta Lampertico accettata dal Ministero che è approvata a grandissima maggioranza.

Dopo ciò il relatore Casati passando a riferire sulle nomine del nuovo Senatore Conte Vimercati, apritte nel

Decreto Reale sotto la categoria N. 21  
dell'art. 33 dello Statuto, informa  
che dai documenti dal medesimo tra-  
smessi risulta che egli conta l'età  
di anni 64, e che paga una impo-  
sizione diretta da oltre tres anni su-  
periore alle lire 3 mila stabilita  
per le persone nominate sotto la detta  
categoria. Dice però che, siccome  
egli paga una tale imposta come  
semplice usufruttuario di beni immo-  
bili appartenenti ad una sua figlia,  
ed essendo sotto il dubbio nel seno  
della Commissione, se egli potesse ap-  
partenere alla detta categoria, la qua-  
le secondo le parole dello Statuto con-  
templa le persone che pagano da tres  
anni 3 mila lire d'imposizione di-  
retta in ragione dei loro beni, si vota-  
ne alla votazione la quale diede per  
risultato che 4 membri ammisero la  
validità della nomina, 3 furono pu-  
rò ed uno si astennero. Non avendo  
l'approvazione della nomina del For-  
tore Conte Verrocchi ottenuta la mag-  
gioranza della Commissione, il relatore

Casati a nome della stessa Commissione  
la sottopone al giudizio del Senato.

Il Senatore Miraglia sostiene che  
l'usufrutto sugli immobili, quando  
non è temporaneo, ma perpetuo, ossia  
a vita, è annoverato tra i beni dell'usu-  
fruttuario, e che quindi a buon dritto  
la categoria 21 dell'art. 33 dello Statu-  
to è applicabile al Conte Vimercati,  
la cui nomina a Senatore deve essere  
convalidata. Egli vorrebbe che tutti  
i Senatori nominati pel titolo del cen-  
so fossero usufruttuari a vita, anzi-  
ché proprietari, perché il proprietario  
il giorno dopo che fu nominato Sena-  
tore e ottenne l'approvazione della  
sua nomina può alienare la sua  
proprietà e ridursi al verde.

I Senatori Errante e Luizi par-  
lano nello stesso senso.

Il relatore Casati nota la sostan-  
ziale differenza che passa tra la pro-  
prietà e l'usufrutto, e combatte l'opi-  
nione manifestata dai precipuanti.

Il Presidente del Consiglio Depretis  
avverte che non bisogna restringere il

sensu della parola beni, che si legge  
nel N. 21 del citato art. 33; e che l'usu-  
frutto su beni immobili è un bene  
tanto quanto la proprietà, e non può  
non essere compreso nella parola beni  
a cui accenna il citato N. 21 del men-  
zionato articolo 33 dello Statuto.

Il Sen. Brioschi dimanda che si  
proceda alla votazione a scrutinio  
segreto sulla nomina del Sen. Vimercati.

Il Sen. Durante si oppone alla  
proposta Brioschi, perchè la Com-  
missione ha proposto una questione  
di massima, che deve essere decisa  
in genere indipendentemente dalla per-  
sona del Conte Vimercati.

Il Presidente Tecchio dà lettura  
della seguente proposta firmata dai  
Senatori Vitelleschi, Brioschi, Lam-  
pertico, Guicciardi, Morelli, Mon-  
co La Villetta, Torre, D'Adda, De-  
la Gherardesca, Pantaleoni, che è del  
tenore seguente:

„I sottoscritti, in conformità dell'arti-  
colo 91 del Regolamento del Senato,

chiedono si proceda al voto sulla validità  
dei titoli del Conte Vimercati per isquit-  
tinio segreto. . .

Il Senatore Duchoqui si oppone  
allo squittinio segreto, perchè ora si  
tratta di decidere una massima.

Il Senatore Vitelleschi giustifica  
la proposta da lui firmata, or ora  
letta dal Sig. Presidente, e dimanda  
che, sospesa qualunque discussione  
di massima, la Commissione faccia  
una proposta speciale sulla nomina  
del Senatore Vimercati.

Il Presidente Depretis osserva con-  
tro la proposta Vitelleschi essere neces-  
sario che il Senato pronunzi il suo  
voto sulla massima in questione per  
non pregiudicare i diritti della Coro-  
na.

Il Senatore Vitelleschi risponde che  
simili questioni devono decidersi non  
in via di massima generale, ma caso  
per caso, quando si esaminano i titoli  
del Senatore che fu nominato, e che  
perciò anche per riguardo al Conte Vi-  
mercati la decisione deve essere speciale.

e a lui ristretta.

Il Senatore Marchese Capoli si appo-  
cia all'opinione del Senatore Vitelleschi  
ed avverte anzi che a termini dell'art. 48  
del nostro Regolamento non può mettersi  
in deliberazione una massima generica  
ed astratta.

Il Sen. Brioschi ripete che in Se-  
nato non si è mai posta ai voti una  
questione di massima; che la que-  
stione di massima nel caso speciale  
deve concretarsi sul nome del Conte  
Vimercati, e la decisione quindi deve  
portarsi sulla nomina dello stesso  
Conte Vimercati.

Il Sen. Errante sostiene che allo  
stato delle cose non si può e non si  
deve fare alcuna votazione, e che que-  
sta si farà dopo che la Commissione  
avrà presentata la sua relazione  
sulla nomina del Conte Vimercati.

Il Sen. Brioschi risponde che le  
dichiarazioni già fatte in questa  
seduta dal Sen. Casati relatore  
della Commissione sui titoli del Se-  
natore Vimercati, possono tener

luogo di relazione, e che perciò il Comitato può procedere oggi stesso alla votazione sulla nomina.

Il Sen. Finali osserva che non si può procedere alla discussione e alla votazione sulla nomina di un Senatore, se non vi è relazione scritta dalla Commissione incaricata dell'esame dei titoli dei nuovi Senatori, e ciò a termini dell'art. 91 del nostro Regolamento.

Il Sen. Lauzi avverte anzi che la relazione della Commissione a termini del citato art. 91 del Regolamento, ove esprima voto favorevole alla validità della nomina, deve essere discussa e votata in seduta pubblica, e che deve essere letta e discussa in comitato segreto solo quando è negativa.

Il relatore Casati ripete che la Commissione non poté presentare la sua relazione sulla nomina del Senatore Vimercati, perchè nella votazione non poté ottenere la maggioranza in favore, nè contro, avendo quattro

membri votato per la validità della nomina, tra pel no ed essendosi uno astenuto, e perciò si è rimessa alla decisione del Senato.

Il Sen. Erante risponde che se la Commissione non potè ottenere la maggioranza nella fatta votazione, occorre completare la Commissione, surrogando un nuovo membro al Sen. Giovanola che diede la sua dimissione.

I Senatori Vitelleschi e Braschi insistono nella fatta proposta, e domandano che sia posta ai voti.

Il Sen. Carradori per essere bene illuminato sul voto da dare, domanda spiegazioni alla Commissione sullo scopo della convocazione del presente Comitato segreto.

Il relatore Casati risponde che per sempre costume di convocare il Senato in Comitato segreto per sentire le comunicazioni della Commissione incaricata dell'esame dei titoli dei nuovi Senatori, relative alle nomine di quei Senatori che presen-

tano qualche difficoltà.

Nessun altro chiedendo la parola, il Sig. Presidente rilegge e pone ai voti la proposta firmata dal Senatore Vitelleschi e dagli altri Senatori soprannominati, la quale dopo prova e controprova non è approvata.

In seguito al risultato della fatta votazione, il relatore Casati dichiara essere impossibile il presentare una relazione sulla nomina del Sen. Vimercati, se non è prima compiuto il posto rimasto vacante nella Commissione per la dimissione del Sen. Giovanola.

Il Sen. D'Adda osserva che nella votazione fatta dalla Commissione sulla nomina del Sen. Vimercati, vi fu veramente la maggioranza, perchè a detto del relatore Casati 4 voti furono pel sì, e 3 pel no ed uno si astenne, e in tutti i modi la Commissione potrà presentare subito la sua relazione.

Il Sig. Presidente ad evitare ulte-

riori difficoltà dichiara che nella pri-  
ma seduta pubblica si procederà al-  
la surrogazione del demissionario Sena-  
tore Giovanola, e così la Commis-  
sione completa potrà presentar subito la  
sua relazione.

Dopo di che scioglie l'adunanza  
Approvato nella seduta del Consiglio  
di Presidenza del 27 Novembre 1879

Il Presidente  
Tullio

Il Sec. Segretario  
L. Chiappe



La Commissione invita il Senato a deliberare, sulle nomine dei nuovi Senatori, i quali siedono nella Camera dei Deputati, non sieno riferite se non dopo esaurita, per parte del Senato, la votazione delle leggi che furono approvate dalla Camera dei Deputati nella attuale sessione, anteriormente alla data dei decreti di loro nomina.

Porto Santo Senatore Giuseppe

La questione pregiudiziale

G. M. G. M.

Carrozzieri

Carri  
Luminari  
Scovigro

Caracciolo di Belle

manfredi

Prothij

Caracciolo

Prothij

Montqueli  
Moleschott

Alfay

Il sottoscritto Senatore propone la questione

giudiziale

F. Magni

24. Senatore

Il on. Senatore

Garelli

d. Mini

C. May

F. Vidimonte

R. Trautell

M. Mianesi

Trambelli

P. P. P.

M. M. M.

Il Senato, approvando le ragioni di alta con-  
venienza espresse dalla Commissione, pure  
in <sup>ossequio</sup> ~~un~~ ~~affio~~ delle prerogative della Corona  
<sup>delibera</sup> di porre alla ricognizione della detta  
validità dei titoli dei nuovi Senatori

Lempereur

St. Filippo

Jardini

Ar. Biquen

P. de Lander

Cagnon

de Lander

Boire

Boire

Giorgini, Donati  
M. Ricci

Forcetti

A giustificarsi in conformità dell' art: 91  
del Regolamento del Senato si domanda si fra-  
nda al voto sulla validità dei titoli ed  
ante l'incassati per isquittino separate.

Uttellesschi

W. Bisio

Langone

E. J. J. J.

Moratti

Monarchi

Luore

Malchi

Della Spina

Stantaleoni